

**PUBBLICAZIONI**[Relazione annuale](#)[Bollettino](#)[Provvedimenti  
sanzionatori](#)[Impegni](#)[Determinazioni dirigenziali](#)[Newsletter](#)[Piano strategico](#)[Studi e ricerche](#)[Statistiche e analisi](#)[Raccolte tematiche](#)**BOLLETTINO**[« Indietro](#)**Delibera n. 22674****Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com)**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

*i.* mediante il sito *internet* [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com), risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* sul mercato *forex* e su *CFD* aventi quali asset sottostanti indici, azioni e materie prime;

*ii.* per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta la registrazione al sito [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com) e l'apertura di un *account* di *trading*; in particolare, sono menzionate quattro tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Standard*", "*Premium*", "*Platinum*" e "*Vip*";

*iii.* in calce alle pagine *web* del sito [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com) sono riportati i riferimenti della società denominata "*Mortiz Ltd*" con asserita sede in Malesia e della società denominata "*FXALTA LTD*" con asserita sede alle Isole Comore;

*iv.* la sezione "*Contattaci*" reca un modulo per la richiesta di eventuali informazioni e i riferimenti alla casella di posta elettronica "[support@fxalta.com](mailto:support@fxalta.com)"

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com) è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com) è risultato disponibile anche in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "*cold calling*") nei confronti dei risparmiatori italiani e sono altresì pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante [www.fxalata.com](http://www.fxalata.com);

CONSIDERATO che il sito *internet* [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com) non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

**D E L I B E R A:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* [www.fxalta.com](http://www.fxalta.com) consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

19 aprile 2023

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona